

# COMUNE DI OSINI

## STATUTO

### PRINCIPI GENERALI

#### CAPO I

#### LA COMUNITA'

##### Art. 1

#### **La Comunità**

1. La Comunità di Osini è l'insieme delle persone che per nascita, per tradizione familiare, per loro libera scelta ritengono di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale che hanno col loro territorio e con gli altri membri della Comunità.

##### Art. 2

#### **I membri della Comunità**

2. La qualità di membro della Comunità si perde solo per decisione personale di non farne più parte. I diritti e gli obblighi verso la Comunità e le sue Istituzioni sorgono, perdurano e si estinguono in relazione all'appartenenza o meno alla Comunità stessa, salvo che la legge non preveda espressamente che un obbligo o un diritto sorga, perduri o si estingua in relazione alla residenza del soggetto, o ad altro criterio territoriale.

##### Art. 3

#### **Appartenenza alla Comunità**

3. La Comunità di Osini è parte del Popolo Sardo, con esso e con gli altri popoli esistenti nel territorio della Repubblica concorre a formare il Popolo Italiano.  
Il suo territorio ed i suoi abitanti appartengono alla Comunità Sarda nell'ambito della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della Costituzione.

##### Art. 4

#### **Principi della Comunità**

4. La Comunità, che per lingua, cultura e comune origine, ha peculiarità etniche sue proprie è fondata sulla solidarietà personale e familiare fra i propri componenti, vive del lavoro dei suoi membri e si ispira ai principi di tolleranza, libertà, uguaglianza e fraternità.

##### Art. 5

## Forma linguistica degli atti comunali

5. La lingua sarda e la lingua italiana sono la lingua del Comune e delle sue istituzioni. Gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Repubblica Italiana devono essere stesi in lingua italiana, o comunque in tale lingua deve essere stesa la versione avente valore di atto originale. Nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle sue istituzioni è libero l'uso orale della lingua sarda, ma i verbali devono contenere, comunque, in lingua italiana la traduzione di quanto affermato.

### CAPO II

#### NATURA GIURIDICA

##### Art. 6

#### Configurazione giuridica

1. Il Comune di **OSINI** è Ente Autonomo Locale, ha rappresentatività generale secondo l'ordinamento istituzionale dello Stato, secondo i principi inderogabili fissati dalle leggi della Repubblica e nel rispetto delle norme dello statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e del presente Statuto.

##### Art. 7

#### Territorio, Stemma e Gonfalone

1. Il territorio del Comune di **OSINI** si estende per Km<sup>2</sup> 39,68 e confina:
- a nord col comune di Gairo
  - a est con i comuni di Ulassai e di Gairo;
  - a sud con il comune di Ulassai;
  - a ovest con i comuni di Gairo ed Ussassai.
2. L'estensione del territorio comprende **tre isole amministrative**:
- a) – l'isola amministrativa di **QUIRRA**, che confina:
- a nord col comune di Tertenia;
  - a est con i comuni di Loceri, e di Lanusei;
  - a sud col comune di Jerzu;
  - a ovest con i comuni di Ulassai ed Jerzu.
- b) – l'isola amministrativa di **PELAU-BIDDEMONTI** che confina:
- a nord col comune di Jerzu;
  - a est col comune di Cardedu;
  - a sud col comune di Tertenia;
  - a ovest col comune di Jerzu;
- c) – l'isola amministrativa di **NINARA** che confina:
- a nord col comune di Gairo;
  - a est col comune di Jerzu;
  - a sud col comune di Jerzu;
  - a ovest con i comuni di Jerzu e di Gairo.
3. La sede legale del Comune è ubicata in Piazza Europa. La stessa potrà essere trasferita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale. In detta sede si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni, salvo esigenze particolari che possano dar

luogo all'espletamento delle riunioni in altra sede.

Sia gli organi, che le Commissioni, di cui al comma precedente, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi in locali diversi dalla sede comunale, anche in via ordinaria.

4. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome **COMUNE DI OSINI**.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati. Apposito Regolamento disciplinerà l'uso del Gonfalone e dello Stemma, nonché i casi in concessione in uso ad altri Enti od Associazioni.

Art.8

### **Albo Pretorio**

1. Nel Palazzo civico, apposito spazio viene riservato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione degli atti deve avvenire in modo tale che sia garantita l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura.

Per quanto concerne la durata di pubblicazione degli atti, non esiste una regola fissa che sancisca per tutte le categorie, lo stesso periodo di tempo; pertanto, la fattispecie suddetta è disciplinata da una serie di norme e leggi speciali che stabiliscono il periodo di pubblicazione per ciascun atto o per una determinata categoria di atti.

Di norma le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale, devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Le stesse devono essere pubblicate in copia integrale, da trarre dall'originale contenuto nell'apposito registro delle deliberazioni. E' data, comunque, facoltà di pubblicarne un estratto, con il riassunto della parte narrativa, ma con l'integrale trascrizione del dispositivo.

In alcuni casi, in particolare per l'approvazione di alcuni atti (bilanci, conti consuntivi, ruoli delle Imposte, piani urbanistici, etc.), è consentito il deposito degli atti presso la Segreteria Comunale, a disposizione del pubblico e di tale deposito deve essere dato avviso, con affissione all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici appositamente attrezzati.

Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti, di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale, su attestazione di quest'ultimo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione..

Art.9

### **Consiglio Comunale dei ragazzi**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef, sport, tempo libero, giochi, politica ambientale rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo.

3. Le modalità di elezione e funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art.10  
3

## **Uso della Bandiera**

1. Nel Comune si espongono il Gonfalone comunale, la bandiera dell'unione europea, la bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera della Regione Autonoma della Sardegna
4. Ogni qualvolta la legge prevede l'esposizione della bandiera della Repubblica Italiana, essa è accompagnata dai vessilli di cui al comma precedente.

### Art. 11 **Finalità**

1. Il Comune:
- a)- ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti da leggi dello stato o della Regione Autonoma della Sardegna;
  - b)- esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate da leggi statali e leggi regionali secondo il principio di sussidiarietà;
  - c)- rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l'identità culturale e valorizzando l'originalità e la genuinità della tradizione locale;
  - d)- garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche del Comune; garantisce altresì il diritto all'informazione e alla trasparenza sull'attività amministrativa e alla consultazione popolare nei modi e nelle forme previste dal presente statuto.

### Art. 12

## **Sicurezza sociale**

1. Il Comune, al fine di tutelare il cittadino e di assicurare condizioni di vita adeguate alla sua dignità e a favorire il libero sviluppo della personalità, concorre a:
- a)- garantire le libere attività della comunità, agendo per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio;
  - b)- promuovere iniziative mirate all'elevazione culturale e sociale delle persone, favorendo il libero associazionismo senza fini di lucro, con particolare attenzione e sostegno al volontariato sociale;
  - c)- realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute, attuando misure idonee per la salvaguardia della salubrità ambientale, per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;
  - d)- rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, favorendo l'obiettivo della piena occupazione e della valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali;
  - e)- attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, operando con particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e prestando una particolare attenzione alla condizione giovanile, al fine di rimuovere ed eliminare ogni forma di emarginazione e devianza dal contesto della vita sociale;
  - f)- riconoscere il ruolo fondamentale della famiglia nella formazione del cittadino, sostenendola nei casi di accertato, effettivo bisogno.

## Art. 13

### **Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico**

1. I beni naturali, storici ed artistici sono patrimonio della collettività.
2. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la salvaguardia del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento delle acque, di inquinamento atmosferico e acustico.
3. Il Comune promuove la tutela, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico della comunità, ne garantisce la fruizione da parte della collettività promuovendo ed incoraggiando le attività volte a tale scopo.

## Art. 14

### **Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero**

1. Il Comune:
  - a)- promuove lo sviluppo del patrimonio culturale locale anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e delle tradizioni popolari
  - b)- provvede alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali attraverso un servizio pubblico di biblioteca, al fine di:
    - mettere a disposizione di tutti la testimonianza del pensiero dell'uomo;
    - documentare, conservare e valorizzare la memoria storica ed il patrimonio culturale della comunità;
  - c)- incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai predetti organismi.
3. Le modalità di utilizzo delle strutture, servizi ed impianti sono disciplinate da apposito regolamento.

## Art. 15

### **Sviluppo economico**

1. Il Comune:
  - a) tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e sostiene il diritto di libertà e di organizzazione dei lavoratori;
  - b) promuove lo sviluppo dell'agricoltura, con particolare riferimento alle sue vocazioni locali, e della zootecnia, nonché dell'industria ad esse collegata;
  - c) adotta iniziative atte a stimolare e sviluppare l'artigianato e l'impresa artigiana;
  - d) coordina le attività commerciali e organizza la rete di distribuzione commerciale in funzione della valorizzazione della produzione locale e della tutela del consumatore;
  - e) promuove e sostiene forme associative e di autogestione con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali giovanili.

## Art. 16

### **Assetto ed utilizzo del territorio**

1. Il Comune:

- a)- promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle attività industriali, artigianali e commerciali;
- b)- realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione;
- c)- governa e, per la parte di propria competenza, attua la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e priorità definite dagli strumenti urbanistici attuativi;
- d)- predispone idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità;
- e)- esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali.

#### Art. 17

### **Programmazione economico - sociale e territoriale**

#### 1. Il Comune:

- a)-assume la politica di programmazione coordinata con la regione, con la provincia e con altri enti territoriali come metodo ordinario della propria attività ed attua il programma economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio;
- b)-realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle forze sociali, economiche, culturali e delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio.

#### Art. 18

### **Partecipazione**

#### 1. Il Comune:

- a)- realizza la propria autonomia valorizzando le libere forme associative e promuovendo organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;
  - b)- riconosce quale presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, e, a tal fine, si dota di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
  - c)- attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati secondo modalità stabilite dal presente statuto nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.

## **CAPO II**

### **PARTECIPAZIONE A FORME ASSOCIATIVE**

#### Art. 19

### **Unione con i comuni di Jerzu e di Ulassai**

1. Allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza, finalizzate soprattutto allo sviluppo economico e sociale del territorio, il Comune di OSINI persegue l'obiettivo di costituire l'unione con i comuni di Jerzu e di Ulassai.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal consiglio comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche del presente statuto; lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione, individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Il presidente dell'unione è scelto tra i sindaci dei tre comuni interessati secondo le modalità previste dallo statuto; lo statuto prevede altresì la composizione degli altri organi formati da componenti delle giunte e dei consigli dei tre comuni, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'organizzazione dell'unione, lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e i rapporti finanziari con i comuni sono disciplinati dai regolamenti approvati dalla stessa unione.

#### Art. 20

### **Convenzioni**

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato particolari funzioni e servizi, può stipulare convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, nonché i rapporti finanziari fra gli stessi ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, operanti con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

#### Art. 21

### **Consorzi**

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni può costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto compatibili; il consorzio può essere costituito anche con la partecipazione di altri enti pubblici.
2. Per la costituzione del consorzio il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo 15, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione disciplina la nomina e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dagli articoli 42, comma 2, lettera m) e 50, commi 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e prevede la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, disciplina l'organizzazione, la nomina, e le funzioni degli organi consortili.
4. Per la composizione dell'assemblea del consorzio si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### Art. 22

## **Accordi di programma**

1. Il Sindaco, per la definizione e per l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, o riguardi materie concernenti il traffico, la costruzione di opere pubbliche e private di uso pubblico, l'adesione all'accordo deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

## **TITOLO II**

### **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

#### **CAPO I**

#### **ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI**

##### **Art. 23**

#### **Organi**

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, la giunta e il Sindaco; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

##### **Art. 24**

#### **Il Consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità ed opera ispirando la propria azione ai principi di solidarietà, legalità e trasparenza al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
2. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco e, in sua assenza, dal consigliere anziano.
3. Il consiglio comunale:
  - a) adotta gli atti fondamentali ad esso demandati dalle leggi statali, dalle leggi regionali e dal presente statuto;
  - b) esercita la funzione di controllo generale sull'attività politico amministrativa del Comune attraverso la verifica dell'azione svolta dai soggetti destinatari degli indirizzi.
  - c) disciplina l'organizzazione delle attività comunali attraverso l'adozione di specifici regolamenti.
4. L'esercizio delle attribuzioni e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

##### **Art. 25**

#### **Elezione - Poteri - Durata in carica**

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la

loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico – amministrativo.
3. Il consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### Art. 26

### **Funzione di indirizzo**

1. Il consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo mediante l'approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni contenenti obiettivi, principi e criteri informativi per l'attività del Comune.
2. Il consiglio comunale stabilisce i criteri per l'esame dei rilievi e delle proposte del revisore, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. Il consiglio comunale formula gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; a tal fine, il consiglio è convocato in una data compresa nei quindici giorni feriali successivi a quelli di approvazione delle linee programmatiche di governo e qualora il consiglio non riesca a formulare compiutamente gli indirizzi in tale seduta, il suo prosieguo è fissato per il giorno feriale successivo con lo stesso orario, senza necessità di convocazione espressa.

#### Art. 27

### **Funzioni di controllo**

1. Il consiglio comunale esercita il controllo sull'attività amministrativa, e partecipa alla definizione e all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche:
  - a) la statuizione dei termini e delle modalità per la presentazione da parte del Sindaco della relazione annuale sull'attività di gestione;
  - b) la statuizione dei termini e delle modalità per la presentazione da parte degli assessori di un rapporto di verifica sull'attività dell'assessorato di competenza;
  - c) la determinazione dei criteri per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle Istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al Comune;
  - d) la fissazione di principi e di direttive per la disciplina delle forme e delle modalità del controllo interno di gestione.

#### Art. 28

### **Autonomia funzionale**

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Per l'espletamento delle finalità di cui al comma 1, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è adottato apposito regolamento; il predetto regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.
3. Il regolamento disciplina, tra l'altro:

- a) i poteri e le attribuzioni della presidenza
  - b) la costituzione dei gruppi consiliari, l'istituzione, le attribuzioni ed il funzionamento della conferenza dei presidenti di gruppo;
  - c) le modalità di formazione dell'ordine del giorno;
  - d) le procedure di convocazione delle sessioni consiliari, il termine, la località ed il domicilio eletto, per la consegna degli avvisi;
  - e) le forme e le modalità di discussione delle proposte e degli eventuali emendamenti;
  - f) il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco;
  - g) le modalità e le forme di votazione, con previsione, per le votazioni a scrutinio segreto, di nomina degli scrutatori;
  - h) le modalità di presentazione della documentazione e di verbalizzazione;
  - i) i termini e le modalità per il deposito degli atti del consiglio prima della seduta;
  - j) il diritto di iniziativa deliberativa dei singoli consiglieri comunali e la formulazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni;
  - k) le modalità di presentazione e sottoscrizione della mozione di sfiducia;
  - l) la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
  - m) i criteri di assegnazione al consiglio dei servizi, delle attrezzature e delle risorse finanziarie.
4. Le modifiche al regolamento sono approvate con la maggioranza dei membri del Consiglio Comunale, così come prevista al comma 2.

#### Art. 29

#### **Prima seduta**

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; essa è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Nella prima seduta il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti a' termini del capo II, titolo III del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### Art. 30

#### **Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio soltanto in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni adottate si applicano le norme previste dalla legge e dal regolamento.

#### Art. 31

#### **Commissioni consiliari permanenti**

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno e nel rispetto del principio della proporzionalità delle rappresentanze, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia con funzioni referenti, consultive e conoscitive.
2. Il regolamento ne stabilisce la composizione, le competenze per materia ed il funzionamento.
3. Le commissioni consiliari permanenti una volta costituite, provvedono nella prima seduta alla nomina di un presidente e di un vice presidente nel proprio seno.

#### Art. 32

#### **Commissioni speciali**

1. Il Consiglio può procedere alla istituzione di commissioni speciali e/o d'inchiesta nonché Commissioni d'indagine la cui costituzione e funzionamento sono disciplinati da apposito regolamento.

#### Art. 33

#### **Consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali rappresentano i cittadini del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. La carica di consigliere è gratuita, salvo quanto previsto al comma 3.
3. Le indennità spettanti ai consiglieri, in relazione alle funzioni ed attività svolte, sono stabilite dalla legge; l'indennità è riconosciuta sotto forma di gettone di presenza; a richiesta il gettone può essere trasformato in una indennità di funzione da riconoscersi nei modi previsti dalla legge.

#### Art. 34

#### **Doveri del consigliere**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

#### Art. 35

#### **Diritti del consigliere**

1. Il consigliere:
  - a) esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale ed ha diritto di presentare interrogazioni e mozioni;
  - b) ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato; le forme ed i modi per l'espletamento di tali diritti sono disciplinati dal regolamento;
  - c) è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

## Art. 36

### **Dimissioni del consigliere**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere presentate per iscritto al Sindaco; le dimissioni possono, altresì, essere formalmente dichiarate nel corso di una seduta consiliare.
2. Le dimissioni, una volta presentate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo; non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio, ai termini dell'articolo 141, comma 1, lett. b), punto 3), del decreto legislativo n. 267 del 2000.

## Art. 37

### **Gruppi consiliari**

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi politici formati da almeno due componenti; è consentita la costituzione di un gruppo politico anche di un singolo consigliere, a condizione che tale consigliere sia l'unico rappresentante di una lista partecipante alla competizione elettorale.
2. I componenti di ciascun gruppo sono tenuti a far pervenire, nel termine fissato dal Sindaco, la designazione scritta e sottoscritta del nominativo del consigliere incaricato di esercitare le funzioni di presidente di gruppo.
3. Ai gruppi consiliari si tende ad assicurare, ove possibile, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.
4. E' istituita, presso il Comune, la conferenza dei presidenti di gruppo.
5. Le funzioni della conferenza dei presidenti di gruppo, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

## Art. 38

### **La Giunta Comunale**

1. La giunta comunale:
  - a) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione delle linee programmatiche ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
  - b) compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle Leggi e dal presente statuto, del Sindaco, del segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi;
  - c) collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, svolge attività

propositiva e di impulso nei confronti del consiglio, al quale, nei modi previsti dai regolamenti, riferisce annualmente sull'attività svolta.

2. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  - a) propone al consiglio i regolamenti;
  - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi;
  - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
  - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;
  - e) annullato con provvedimento Co.Re.Co. n.004944/000006 del 30.01.2002;
  - f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
  - g) approva i regolamenti sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
  - h) annullato con provvedimento Co.Re.Co. n.004944/000006 del 30.01.2002;
  - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  - j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, dalla regione e dallo stato, quando non attribuite espressamente dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
  - k) autorizza la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato;
  - l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali fra gli organi gestionali del Comune;
  - m) fissa, ai sensi del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, se nominato;
  - n) approva il piano esecutivo di gestione.

## Art. 39

### **Composizione ed organizzazione**

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero che può variare da 2 a 4 assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco;
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono, tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale;
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
5. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
6. Le sedute della giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

## Art. 40

### **Nomina e requisiti degli assessori e del vicesindaco**

1. I componenti della giunta e il vicesindaco sono nominati dal Sindaco; di tale nomina è data comunicazione al consiglio comunale nella sua prima seduta.
2. L'attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza .
3. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco, essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.  
La delega attribuisce al delegato le Responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite.
4. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori (annullato con provvedimento Co.Re.Co n.004944/000006 del 30.01.2002) , deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli assessori dimissionari.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono, comunque, far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il terzo grado gli ascendenti e i discendenti.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

## Art. 41

### **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune; ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.
5. Il Sindaco è altresì competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale,

nell'ambito dei criteri determinati dalla regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### Art. 42

### **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori (annullato con provvedimento Co.Re.Co n.004944/000006 del 30.01.2002) ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
  - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
  - c) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica quale autorità locale e le ordinanze contingibili e urgenti quale ufficiale di governo;
  - d) informa, nella qualità di autorità locale della protezione civile, la popolazione su eventuali situazioni di pericolo per calamità naturali che rendano necessari interventi della protezione civile.
  - e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo; tale nomina è disposta non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario in carica è confermato;
  - f) revoca il segretario comunale con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio, ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
  - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
  - h) nomina il nucleo di valutazione.

#### Art. 43

### **Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le Istituzioni e le società per azioni, appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore generale, se nominato, le indagini e le verifiche sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività

secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

#### Art. 44

### **Attribuzioni di organizzazione**

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue attribuzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

#### Art. 45

### **Il Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

## **TITOLO III**

### **ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **CAPO I**

### **L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

#### Art. 46

### **Principi e criteri direttivi**

1. Il Comune:

- a) informa la propria attività amministrativa ai principi della democrazia, dell'imparzialità, della partecipazione e della separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi;
- b) assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità e della economicità di gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità;
- c) disciplina il procedimento amministrativo secondo criteri di responsabilizzazione, garantendo il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi, secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- d) assoggetta l'attività amministrativa al controllo di gestione, determinando strumenti e

procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati.

#### Art. 47

### **Regolamento degli uffici e dei servizi**

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e i servizi e tra questi, il segretario comunale, e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia gli obiettivi e le finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario comunale, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire gli obiettivi operativi della gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e di responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante ricorso a strutture trasversali o di staff.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

#### Art. 48

### **Verifica dei risultati**

1. Per il perseguimento degli obiettivi di controllo può essere istituito un nucleo di valutazione associato con altri Comuni dell'Ogliastra che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.

#### Art.49

### **Diritti e doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati ( annullato con provvedimento Co.Re.Co. n.004944/000006 del 30.01.2002) in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e con tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e dei servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati; è altresì direttamente responsabile verso il segretario comunale, il direttore, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione per gli atti compiuti e per i risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico disciplina le condizioni e le modalità con le quali il Comune

promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale; disciplina altresì le condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psico-fisica del dipendente garantendo il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni, nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale, qualora non ricopra il ruolo di responsabile, e dagli organi collegiali.
5. Al medesimo personale compete altresì il rilascio delle autorizzazioni commerciali, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e la pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile ed urgente.

#### Art. 50

### **Il Segretario comunale**

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco che lo ha nominato, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. La nomina del segretario comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato; continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario comunale.
3. In particolare, spetta al segretario comunale:
  - a) dirigere, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, l'attività di tutti i responsabili dei servizi coordinandola ed organizzandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa;
  - b) prendere parte con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della giunta e del consiglio con diritto di iniziativa per provvedimenti a valenza organizzativa generale;
  - c) rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
  - d) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco nel rispetto delle leggi;
  - e) riferire al Sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.

#### Art. 51

### **Il Direttore generale**

1. Il Comune può provvedere alla nomina del direttore generale in forma associata con altri comuni.
2. Se il Comune non provvede alla nomina del direttore in forma associata con altri comuni, secondo le modalità previste dall'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, compete al segretario comunale la sovrintendenza ed il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi.

#### Art. 52

### **Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con il presente statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, di funzionalità, di economicità e di gestione secondo principi di professionalità e

responsabilità.

## Art. 53

### **Pari opportunità**

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) è riservato alle donne un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso; nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo all'osservanza della norma;
- b) i regolamenti comunali favoriscono, anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali delle donne.

## **CAPO II**

### **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

## Art. 54

### **Principi**

1. Il Comune provvede nell'ambito delle proprie competenze alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

## Art. 55

### **Forme di gestione**

1. Il consiglio comunale può deliberare l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzioni di cui al articolo **56**, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico comunale, qualora sia renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
  - f) a mezzo dell'unione dei comuni, delle convenzioni, dei consorzi e degli accordi di programma previste rispettivamente dagli articoli 19, 20, 21 e 22, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

## Art. 56

### **Istituzioni**

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per il non rispetto degli indirizzi e delle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
5. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione provvede alla gestione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale, secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione

## Art. 57

### **Società per azioni**

1. Il Comune può per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

## **TITOLO IV**

### DISCIPLINA E STRUTTURA DEGLI STRUMENTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

## **CAPO I**

### LA PROGRAMMAZIONE

## Art. 58

### **Strumenti di programmazione**

1. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica del Comune:
  - a) le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

- b) il bilancio annuale di previsione;
- c) la relazione previsionale programmatica;
- d) il bilancio pluriennale di previsione.
- e) il rendiconto.

#### Art. 59

### **Linee programmatiche**

1. Il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio, entro trenta giorni decorrenti dalla data dall'insediamento del consiglio, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Le linee programmatiche tracciano i principi guida per orientare lo sviluppo economico e ne delineano gli obiettivi e le azioni di intervento.
3. Le linee programmatiche contengono:
  - a) gli obiettivi generali programmatici dello sviluppo comunale, in particolare quelli dell'occupazione, del reddito e del sistema delle infrastrutture,
  - b) gli indirizzi e le priorità delle politiche e delle azioni che saranno perseguite e attuate per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
4. Le linee programmatiche sono approvate, con voto palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### Art. 60

### **Bilancio annuale**

1. Il Comune delibera annualmente il bilancio finanziario di previsione redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, di annualità, di universalità e di integrità, di veridicità, di pareggio finanziario e di pubblicità.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Le caratteristiche e la struttura del bilancio annuale sono disciplinate dal titolo II, capo I del decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### Art. 61

### **Relazione previsionale e programmatica**

1. Al bilancio annuale di previsione è allegata la relazione previsionale e programmatica che coincide con il periodo del bilancio pluriennale.
2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale; illustra le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi del Comune, precisandone le risorse umane, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
3. Per la parte della spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e a quella di investimento.
4. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte

adottate.

5. La relazione previsionale e programmatica comprende inoltre gli altri elementi contenuti nell'articolo 170, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### Art. 62

### **Bilancio pluriennale**

1. Al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio pluriennale di durata triennale con osservanza dei principi di cui all'articolo 55, comma 1, escluso il principio dell'annualità.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari, che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura di spese correnti, sia alla copertura delle spese di investimento, con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.
3. Per la predisposizione del bilancio pluriennale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 171 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### Art. 63

### **Rendiconto**

1. Il rendiconto è il documento contabile nel quale sono dimostrati i risultati ottenuti da tutte le operazioni di gestione compiute nell'esercizio finanziario di riferimento; esso comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio ed è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo.

## **CAPO II**

### **FINANZE E CONTABILITÀ**

#### Art. 64

### **Ordinamento**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge statale che, fatte salve le competenze della regione, stabilisce i principi in materia di programmazione, di gestione, di rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti e alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e alla disciplina del dissesto finanziario.
2. Il regolamento di contabilità del Comune stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con i principi contabili stabiliti dal decreto legislativo n. 267 del 2000.

#### Art. 65

### **Attività finanziaria del Comune**

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da:
  - a) imposte proprie;

- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti erariali;
  - e) trasferimenti regionali;
  - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - g) risorse per investimenti;
  - h) altre entrate stabilite per legge o per regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
  3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
  4. Il Comune applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

#### Art. 66

#### **Revisione dei conti**

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato ad uno il revisore dei conti.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonchè quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

#### Art. 67

#### **Provvedimenti di gestione**

1. Per la disciplina di gestione del bilancio si rinvia al titolo III, IV e V del decreto legislativo n. 267 del 2000 che disciplina rispettivamente la gestione del bilancio, gli investimenti e il servizio di tesoreria.

### **TITOLO V**

#### ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

#### **CAPO I**

#### PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

## Art. 68

**Partecipazione popolare**

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'Amministrazione dello stesso al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. L'effettiva partecipazione popolare all'attività politica e amministrativa del Comune si realizza secondo i principi stabiliti dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1990 n. 241; nell'ambito della propria struttura, il Comune attua il principio della trasparenza dei propri atti mediante la costituzione dello speciale "ufficio delle relazioni con il pubblico".
3. Il Comune cura l'istituzione di mezzi e strumenti idonei all'informazione sui propri programmi, decisioni e provvedimenti, organizzando incontri, convegni ed ogni altra opportuna iniziativa volta a favorire la partecipazione popolare.

**CAPO II**

## ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

## Art. 69

**Associazionismo**

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio; a tal fine, presso il Comune è istituito un registro delle associazioni, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra-comunale.
2. L'iscrizione al registro avviene su istanza fatta al Sindaco dagli organismi interessati.
3. Non è ammessa l'iscrizione di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento delle attività d'istituto.
5. Il Comune può altresì porre a disposizione delle associazioni, beni o servizi a titolo gratuito.

## Art. 70

**Volontariato**

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

**CAPO III**

## PARTECIPAZIONE POPOLARE

## Art. 71

## **Istanze e petizioni**

1. I cittadini, singoli o associati, possono intervenire con istanze e petizioni nei procedimenti di programmazione per promuovere interventi tesi alla tutela di interessi collettivi.

Art. 72

## **Referendum consultivo**

1. E' ammesso referendum consultivo ad iniziativa del Consiglio Comunale che dovrà approvare il quesito referendario a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati ovvero ad iniziativa di 1/5 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune su questioni di rilevanza generale su materie di esclusiva competenza locale, interessanti l'intera comunità.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio; sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
  - a) statuto comunale;
  - b) regolamento del consiglio comunale;
  - c) designazioni e nomine;
  - d) questioni sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge che non rendono possibile il referendum
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Il consiglio comunale adotta un regolamento per la disciplina del referendum.
5. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto comunali o provinciali.

## **CAPO IV**

### **TRASPARENZA**

Art. 73

#### **Forme di pubblicità e diritto di accesso.**

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, le iniziative del Comune, degli enti e aziende da esso dipendenti, sono rese pubbliche utilizzando gli strumenti di comunicazione esistenti.
2. Con apposito regolamento sono disciplinate sia le forme di pubblicità dell'attività amministrativa, sia il diritto dei cittadini per il rilascio degli atti.
3. I poteri che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza comunale.

**CAPO V**  
**ATTIVITÀ NORMATIVA**

Art. 74

**Regolamenti**

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, e dal presente statuto adotta regolamenti di organizzazione, di esecuzione ed indipendenti:
  - a) sulla propria organizzazione;
  - b) nelle materie ad esso demandate dalle leggi e dallo statuto;
  - c) nelle materie di competenza in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
  - d) nelle materie in cui esercita le funzioni.

Art. 75

**Ambito di applicazione dei regolamenti**

1. La disciplina regolamentare incontra i seguenti limiti:
  - a) non può contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con i principi fissati dalle leggi, con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
  - b) l'efficacia è limitata all'ambito comunale;
  - c) non può contenere norme a carattere particolare;
  - d) non può avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
  - e) non può essere abrogato che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia già dettata dal regolamento anteriore.

Art. 76

**Procedimento per la formazione dei regolamenti**

1. L'iniziativa di proposta regolamentare spetta alla giunta;
2. I regolamenti sono deliberati dal consiglio comunale ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.
3. Spetta al consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo stato e dalla regione recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.

4. I regolamenti e le disposizioni di applicazione, oltre che nelle forme previste, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia diffusione.

## **TITOLO VI** **REVISIONE DELLO STATUTO**

### Art. 77

#### **Modalità**

1. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono approvate dal consiglio comunale, con le modalità previste dall'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. Lo statuto può essere modificato dopo almeno un anno dalla sua entrata in vigore o da quella di approvazione della sua ultima modifica; le iniziative respinte dal consiglio comunale non possono essere riproposte se non è trascorso almeno un anno dal diniego.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla approvazione di un nuovo statuto.
4. Le nuove leggi in materia di ordinamento degli enti locali abrogano le norme statutarie incompatibili con i principi fissati dalle stesse.
5. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 4.

### Art. 78

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

### Art.79

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo preto
2. rio.

